

CONTRATTO ATTUATIVO

PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE "CREDITO FUTURO MARCHE": FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE INVESTIMENTO E LIQUIDITA' 2026 (FNCINV-LIQ 2026).

CUP B39I23000190007 CIG BC7F0535A1

TRA

REGIONE MARCHE SPA con sede legale in Via Gentile da Fabriano 9 - 60125 Ancona, codice fiscale Codice Fiscale 80008630420, nella persona di

Da una parte:

Silvano Bertini, nato a [omissis] il [omissis] domiciliato per la carica in Ancona, ove appresso, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore "Industria, Artigianato e Credito", giusta delibera della Giunta Regionale n. 987 del 24/06/2025 e come tale legale rappresentante della Regione Marche, di seguito denominata Regione (C.F. 80008630420) con sede in Ancona in via Tiziano n. 44, in qualità di committente;

di seguito denominata "Regione Marche"

dall'altra parte:

[omissis], nato a [omissis] il [omissis] e residente a [omissis], che interviene in qualità di [omissis] dell'Impresa UNI.CO. S.C., con sede legale in Ancona, Via Sandro Totti n 4, C.F. 01422550424 ed iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01422550424 come risulta dalla visura camerale estratta in data 28/07/2026, n. T 665075094, conservata agli atti dal Settore "Industria, Artigianato e Credito",

mandataria dell'RTI "Credito Futuro Marche", in qualità di esecutore di seguito denominata "Gestore";

congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO

- a) che in data 19/09/2023 è stato stipulato l'Accordo quadro REP INT. N. 2793, ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 59 del D.lgs. 36/2023) con il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) denominato "CREDITO FUTURO MARCHE", aggiudicatario dell'Accordo Quadro, composto da UNI.CO. Società Cooperativa, sede legale Via Sandro Totti 4, 60131 Ancona, p.iva 01422550424 – mandataria; Artigiancassa S.p.A., sede legale Via Crescenzo del Monte, 31 00153 Roma (RM), p.iva 10251421003 – mandante; Confidicoop Marche soc. coop, sede legale Via Sandro Totti, 10, 60131, Ancona (AN), p.iva 02000860425 – mandante in qualità di Soggetto Gestore, per la regolamentazione dell'affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari Fondo di Partecipazione "Credito Futuro Marche" distinto con CUP B39I23000190007 – CIG A027D082B2;
- b) che il Gestore ha offerto le seguenti tariffe per la commissione di realizzazione, come risultanti a seguito di ribasso percentuale sulle tariffe unitarie a base di gara:

Importo	% al netto ribasso	% ribasso	Tipologia di commissione
1.246.609,00 €	34,2475	2,15	sulla performance
2.312.765,00 €	63,5375	2,25	sull'erogazione delle agevolazioni
3.559.374,00 €	97,785		TOTALE

- c) che per quanto non regolamentato dal presente Contratto attuativo trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo Quadro, i documenti e le norme nello stesso richiamate;
- d) che la Regione Marche ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo al Gestore;

- e) che il Gestore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva allegato “H” all’Accordo Quadro, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- f) che il primo Fondo Nuovo Credito – sezione Ordinaria (FNC-ORD) è stato avviato in data 09/01/2024 (REG_INT: nr. 3164), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 731/2023;
- g) che il secondo Fondo Nuovo Credito – Sezione START UP (FNC-START UP) e Sezione Internazionalizzazione (FNC-INTERN.NE) è stato avviato in data 03/09/2024 (REG_INT: nr. 4071), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 368/2024;
- h) che il terzo Fondo Nuovo Credito – Sezione Ordinaria Regionale (FNC-ORD-REG) è stato avviato in data 15/10/2024 (REG_INT: nr. 4241), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 479/2024;
- i) che il quarto Fondo Nuovo Credito PATRIMONIO PMI è stato avviato in data 01/04/2025 (REG_INT: nr. 292), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 131/2025;
- j) che il quinto Fondo Credito Energia (FCE) è stato avviato in data 17/04/2025 (REG_INT: nr. 329), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 141/2025;
- k) che il sesto Fondo Nuovo Credito – Sezione AGRICOLTURA (FNC-AGRICOLTURA) è stato avviato in data 20/06/2025 (REG_INT: nr. 537), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Competitività delle imprese – SDA MC” n. 208/2025;

- l) che il settimo Fondo Nuovo Credito – Sezione INVESTIMENTI E LIQUIDITA' (FNC-INV-LIQ) è stato avviato in data 22/09/2025 (REG_INT: 1005), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 414/2025;
- m) che l'ottavo Fondo Credito – Sezione NUOVE IMPRESE (FC-NI) è stato avviato in data 16/10/2025 (REG_INT: 1136), a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo di cui al Decreto del Dirigente del Settore “Industria, Artigianato e Credito” n. 426/2025;
- n) che dal 1° gennaio 2025 Banca Agevolarti, già Artigiancassa SpA, mandante del RTI Gestore del Fondo, è stata incorporata nel gruppo BNL BNP Paribas, comunicando in ogni caso che proseguirà la gestione del fondo insieme agli altri componenti, senza soluzione di continuità, con l'obiettivo di garantire sempre gli standard qualitativi offerti;
- o) con nota ID: 1015814|21/07/2026|R_MARCHE|GRM|IACR|P|330.40/2026/IACR/110 il Settore “Industria, Artigianato e Credito” ai sensi dell'art. 15.2 della Relazione Tecnica allegata all'Accordo Quadro, ha trasmesso al RTI la richiesta di offerta per l'attivazione del Fondo Credito– Sezione “Nuove Imprese”, allegando le principali caratteristiche tecniche di funzionamento;
- p) che con nota 1041173|28/07/2026|R_MARCHE|GRM|IACR|A|330.40/2026/IACR/110 il Gestore ha trasmesso la sua Offerta confermando le Commissioni di gestione previste in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro a titolo di corrispettivo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Valore giuridico delle premesse e degli allegati, norme regolatrici

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Allegato A - Atto aggiuntivo per la designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
- Allegato B - Regolamento attuativo
- Allegato B_1 - Domanda di agevolazione del destinatario finale
- Allegato B_2 - Scheda richiesta di convenzionamento confidi
- Allegato B_3 - Richiesta di convenzionamento confidi
- Allegato C - Specifiche per il monitoraggio procedurale e finanziario

2. Il presente Contratto è stipulato sulla base di quanto stabilito dall'Accordo Quadro sottoscritto in data 19 settembre 2023, rep. Int. n. 2793 e rappresenta il Contratto attuativo progressivo n. 9. del predetto Accordo Quadro.

3. L'affidamento del servizio è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente Contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle previsioni contenute nell'Accordo Quadro e nell'offerta del Gestore, documenti che il Gestore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2- Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto il Servizio di gestione del Fondo di Partecipazione "Credito Futuro Marche, strumento finanziario denominato "Fondo Nuovo Credito - Sezione INVESTIMENTI E LIQUIDITA' 2026" finanziato con nuove entrate a valere sul bilancio 2026/2028, annualità 2026, in relazione alla DGR n. 776/2026, come dimensionato e definito nell'Accordo Quadro (Allegato B1 Schede Tecniche) e nel Regolamento allegato sub "B" al presente Contratto, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale, e che il Gestore dichiara espressamente di accettare con la firma del Contratto stesso.

2. Con la stipula del presente Contratto attuativo il Gestore conviene:

- che il contenuto del presente Contratto e dei documenti ed elaborati nello stesso citati, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

3. Il Gestore nell'attuazione dello strumento finanziario si impegna al rispetto degli obblighi di visibilità e comunicazione inserendo negli accordi contrattuali con i destinatari finali gli obblighi in capo a questi ultimi per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi pubblici, in maniera analoga a come disciplinato per i fondi della coesione all'articolo 50, comma 1, lett. c) del Reg. UE 1060/2011 (Responsabilità dei beneficiari).

Art. 3 Ammontare del contratto e stima dei compensi

1. L'importo delle risorse in gestione affidate con il presente Contratto attuativo ammonta ad € 6.392.342,06).

2. A fronte della stipula del presente Contratto attuativo, l'importo residuo dell'Accordo Quadro in oggetto ammonta ad € 4.219.945,61.

3. Il Contratto è stipulato con applicazione dei prezzi offerti dal Gestore in sede di gara, al netto del ribasso e indicati nelle premesse.

4. La stima dei compensi dovuti per la durata dell'intero Contratto, applicando i prezzi offerti dal Gestore in sede di gara e confermati in sede di trasmissione dell'offerta prot. 1041173/28/07/2026|R_MARCHE|GRM|IACR|A|330.40/2026/IACR/110, ammonta a € 250.030,07;

5. Per il calcolo puntuale dei compensi e delle commissioni dovute al Gestore annualmente, come stabilito dall'art. 15 dell'Accordo Quadro, le parti convengono di accettare il prospetto denominato 'metodo di calcolo' trasmesso al Gestore con nota Id 1353881|03/11/2023|R_MARCHE|GRM|IACR|P|330.40/2023/IACR/94, corretta in relazione ad un refuso presente nel foglio di calcolo con mail del RUP in data 6 novembre 2023, e dal Gestore condiviso con mail 23 novembre 2023 protocollo ID: 31632364|14/12/2023|IACR;
6. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva di incrementare la dotazione finanziaria del singolo strumento secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma 7 dell'Accordo Quadro.
7. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziare periodicamente, dalle somme che vengono rimborsate dai destinatari finali sui finanziamenti ricevuti. Le risorse rimborsate dai destinatari finali al Fondo saranno pertanto riutilizzate dal Fondo stesso per investire nelle finalità previste dalla presente misura, fino al termine del Contratto prevedendo un loro reimpiego nel Fondo prioritariamente a favore dei progetti presentati dai destinatari finali non finanziati per carenza di risorse.

Art. 4 Durata

1. Il Contratto avrà la durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, coincidente con la data di sottoscrizione del presente Contratto, salvo una chiusura anticipata del servizio comunicata dalla Regione Marche per esaurimento delle risorse o salvo eventuali proroghe nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo Quadro.

Art. 5 Liquidazione dei corrispettivi

Le modalità di pagamento e liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le modalità e le specifiche dell'Accordo Quadro (artt. 15 e 16).

Art. 6 Garanzie

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (ora D.Lgs. n. 36/2023), ha provveduto a costituire garanzia fideiussoria definitiva nei confronti di Regione Marche, rilasciata da BNP PARIBAS, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, Parigi, Francia ed avente n. 14557 per un importo di Euro 355.937,40 (trecentocinquantacinquemilanovecentotrentasette/40), in sostituzione di quella rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – Garanzie, Via del Mulino 9 - PL U3, 20057 Assago (MI) ed avente n. 0947000000089287 per un importo di Euro 355.937,40 (trecentocinquantacinquemilanovecentotrentasette/40) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi;
2. La garanzia di cui al punto precedente copre pertanto anche il presente Contratto.

Art. 7 Ritardi e Penali

1. Le penali per ritardi e inadempimenti sono stabilite dall'articolo 18 "Livelli di servizio e meccanismi sanzionatori" dell'Accordo Quadro da intendersi qui per integralmente richiamato e trascritto.

Art. 8 Contabilizzazione e obbligo di tracciabilità

1. Il Gestore assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010, come da articolo 20 dell'Accordo Quadro.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..
3. In merito alle disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario e al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 Reg. UE 1060/2011, e con riguardo alle modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario, le Parti concordano nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 21 dell'Accordo Quadro.

4. In merito alle prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60 Reg. UE 1060/2011, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate, come previsto dall'art. 7(4) dell'Accordo Quadro, la dotazione dello strumento può incrementarsi per effetto degli interessi o di altri proventi finanziari generati dal conto corrente dedicato, e dell'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'opzione di cui all'articolo 7(7) dell'Accordo Quadro, a riguardo il Gestore assicura che gli interessi maturati nel corso del periodo di ammissibilità siano utilizzati per lo stesso obiettivo del sostegno iniziale fornito dai fondi nello stesso strumento finanziario e con destinazione ai beneficiari finali.

5. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie relative allo strumento finanziario, il Gestore utilizzerà esclusivamente il conto corrente bancario di seguito indicato:

- Fondo Nuovo Credito - Sezione INVESTIMENTI E LIQUIDITA' 2026 (FNC-INV-LIQ 2026): c/c bancario n.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Gestore individua il/i Sig.....
_____, nato a _____ il _____ C.F. qual[e/i] person[a/e] delegat[a/e] ad operare sul sopra indicato conto.

7. Nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità o nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il Contratto si risolve di diritto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

8. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

Art. 9 Risoluzione

1. Si richiamano le disposizioni degli articoli 28 e 30 dell'Accordo Quadro in tema di risoluzione del Contratto attuativo.
2. La risoluzione dell'Accordo Quadro determina la risoluzione del Contratto attuativo del servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo stesso.
3. In tal caso il Gestore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione Marche.

Art. 10 Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'aggiudicatario

1. Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente Contratto sono a carico del Gestore.
2. Sono a carico del Gestore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo e inerenti agli atti relativi al Contratto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico del Gestore attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione il Gestore ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. Il Gestore, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzato a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).
3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato sub 'B', quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non regolamentato dal presente Contratto attuativo si applicano le previsioni dell'Accordo Quadro che il Gestore con la sottoscrizione del Contratto dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 13 Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Rolando Angeletti in qualità di legale rappresentante del Gestore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Premesse; Art. 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati, norme regolatrici; Art. 2 - Oggetto del Contratto; Art. 3 - Ammontare del contratto e stima dei compensi; Art. 4 - Durata; Art. 5 - Liquidazione dei corrispettivi; Art. 6 – Garanzie; Art.7- Ritardi e Penali; Art.8 – Contabilizzazione e obbligo di tracciabilità; Art.9 – Risoluzione; Art.10 – Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'aggiudicatario; Art. 11 - Trattamento dei dati personali; Art. 12 - Rinvio.

_____, li ____ ____ ____

Il Gestore

Regione Marche